

# STATUTO

## DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "AMICI DEL VILLAGGIO VERDE"

### **Art.1: Costituzione**

È costituita, con sede in Cavallirio (NO) frazione S. Germano, l'Associazione di Promozione Sociale "Amici del Villaggio Verde". L'Associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

### **Art.2 Scopi dell'Associazione**

L'Associazione si ispira al valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, promovendo in particolare la crescita personale e l'evoluzione collettiva di una consapevolezza olistica.

L'Associazione ha per fine lo svolgimento di attività a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e della dignità degli associati.

In particolare ha per scopo la diffusione e la conoscenza degli ideali e degli scopi che condivide con la Coop. Vi.Ve.C.A. a r. l., e cioè:

- A. Sperimentare nuovi metodi di agricoltura, la coltivazione di nuove specie vegetali, il miglioramento delle qualità genetiche e la ricerca di più appropriati criteri di allevamento;
- B. Sperimentare nuove formule sociali e tecnologiche d'avanguardia, ricercare nuovi modelli di autonomia alimentare ed energetica nello spirito dello sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente e della conoscenza, valorizzazione e tutela della natura;
- C. Favorire la crescita personale e l'acquisizione di una consapevolezza olistica mediante la ricerca etica, interiore e spirituale, nonché del benessere psicofisico in tutte le sue forme;
- D. Favorire l'espressione della creatività nei campi dell'artigianato, dell'arte, della cultura e dello spettacolo;
- E. Soddisfare le esigenze di conoscenza interpersonale, e di tutela dei diritti civili, promuovendo i contatti sociali e le relazioni tra gli associati, le associazioni, le comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione.

È espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

### **Art. 3: Attività**

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 può svolgere le seguenti attività:

- A. Acquisire in proprietà, affitto o in qualsiasi altra forma, ai sensi delle leggi vigenti e future, terreni incolti o coltivati, immobili, fabbricati e rustici anche da demolire, ricostruire o ultimare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- B. Acquisire in proprietà o in affitto o in qualsiasi altra forma strutture abitative o di servizio, al fine di consentire lo svolgimento delle attività sociali;
- C. Organizzare e gestire campi di lavoro, formativi ed educativi, corsi, seminari, convegni e conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, viaggi e soggiorni di ricerca e studio e quant'altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare:
  1. promuovere e svolgere attività di studio, ricerca, applicazione, sperimentazione e divulgazione nei campi dell'ecologia, dell'alimentazione umana ed animale, dell'agricoltura biologica, biodinamica, ed organica in genere, dell'acquacoltura, dell'allevamento animale, secondo criteri naturali della conservazione e della ricostituzione della fertilità dei suoli;
  2. promuovere studi, ricerche e realizzazione di progetti sperimentali nei settori del risparmio energetico, dell'impiego di fonti di energia naturali, delle tecnologie appropriate, sostenibili ed eco-compatibili, della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  3. organizzare o partecipare a manifestazioni artistiche e culturali che promuovono la diffusione, la conoscenza e la creatività nei campi dell'artigianato, dell'arte e dello spettacolo;
- D. Altre attività riconducibili a quelle sopra descritte e comunque coerenti con gli scopi che l'Associazione si è data;
- E. Preparare, coordinare e diffondere con ogni mezzo di comunicazione la documentazione sulle manifestazioni e le conferenze che organizza o a cui aderisce;

- F. Stipulare Convenzioni con Organizzazioni Nazionali ed internazionali, Governative e non, l'Amministrazione Centrale dello Stato, le Regioni, le Province, le Comunità Montane, i comprensori ed i Comuni, per l'attuazione degli scopi sociali;
- G. Svolgere attività di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura agricola, artigianale o commerciale, in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare :
  - 1. provvedere alla raccolta, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici ed alla loro diretta distribuzione e vendita agli associati ed a terzi;
  - 2. richiedere autorizzazioni amministrative per la rivendita agli associati ed a terzi di prodotti naturali, biodinamici, biologici di produzione propria e non, di prodotti artigianali e merceologici vari;
  - 3. svolgere prestazioni di servizi su convenzione con enti pubblici e privati;
- H. Svolgere attività turistiche e ricettive strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi sociali ed indirizzate esclusivamente agli associati, ed in particolare :
  - 1. richiedere autorizzazioni amministrative per istituire, organizzare e gestire la somministrazione di cibi e bevande agli associati presso appositi locali adibiti a mensa e a bar dell'associazione;
  - 2. richiedere autorizzazioni amministrative per istituire, organizzare e gestire l'ospitalità degli associati presso appositi locali adibiti a foresteria dell'associazione;
- I. Svolgere iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- J. svolgere altre attività, da cui conseguano entrate, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei propri scopi sociali. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art. 4 Partecipazione all'Associazione**

##### **A. Domanda di ammissione:**

Possono associarsi sia persone fisiche sia enti, purché la loro associazione sia compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione. I nuovi soci sono ammessi all'Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura :

La domanda di ammissione , sottoscritta dal richiedente o da chi ne esercita la patria potestà, nel caso di minori, va presentata al Consiglio Direttivo, il quale, a maggioranza assoluta dei propri membri, deciderà sull'ammissione, senza obbligo di motivazione, sulla base della compatibilità con le finalità e gli scopi dell'Associazione.

La domanda di ammissione a socio dovrà essere così presentata:

- per le persone fisiche dovranno essere indicati il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la professione e la residenza;
- per gli enti dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale e quella amministrativa ed il legale rappresentante, e dovrà essere allegata copia dello statuto dell'Ente.
- alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione del soggetto istante di attenersi a quanto stabilito nel presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;

L'ammissione viene perfezionata con il versamento della quota associativa

##### **B. Categorie di soci e quote associative:**

I soci possono essere:

- a) Soci Ordinari: tutti i cittadini che condividono gli scopi dell'Associazione e desiderano farvi parte versando il contributo associativo;
- b) Soci Sostenitori: coloro che si prestano attivamente al raggiungimento degli scopi sociali e sono impegnati direttamente nelle attività di gestione e funzionamento dell'Associazione;
- c) Soci Benemeriti: soci che prestano direttamente la loro opera nelle attività associative, ne condividono le penalità e le coadiuvano nel più ampio tessuto sociale, facendosi carico di una maggiore quota associativa;
- d) Soci Vitalizi: soci che si fanno carico di una quota associativa della durata di tutta la vita.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'adesione per tutti i soci ad esclusione di quelli Vitalizi vale dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo ed è rinnovabile con il versamento del contributo associativo. L'ammontare delle quote associative viene fissato una volta all'anno dal Consiglio Direttivo. La partecipazione all'Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota quota associativa è incedibile e non ritrasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene

versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o di scioglimento dell'Associazione; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione, *in primis* attraverso la partecipazione in assemblea.

C. Diritti degli associati:

gli associati hanno eguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita dell'Associazione, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette, ma i soci minorenni non hanno diritto di voto.

D. Obblighi degli associati:

gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

**Art. 5 Cessazione da socio**

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni
- mancato pagamento della quota associativa annuale
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari, ed in particolare quando i soci:
  - a) non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - b) si rendano morosi nel pagamento di quanto dovuto dall'amministrazione dell'Associazione per i servizi;
  - c) quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative.

Le espulsioni saranno deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo non può deliberare l'esclusione di un socio nei dieci giorni precedenti la data di un'assemblea. Il socio escluso ha il diritto di ricorrere all'assemblea: l'esclusione confermata dall'assemblea è definitiva. I soci potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima assemblea ordinaria successiva all'espulsione: il ricorso dovrà essere presentato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo in modo che sia da questi ricevuta in tempo utile per inserire il ricorso all'ordine del giorno di essa Assemblea.

**Art. 6 Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- A. l'Assemblea dei Soci
- B. il Consiglio Direttivo
- C. il Presidente
- D. il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Associazione si ispira a principi di massima libertà e di democrazia in materia di elettorato interno, sia attivo, sia passivo, fatta salva l'esclusione del diritto di voto dei soci minorenni.

**Art. 7 L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è pubblica e vi possono intervenire tutti i cittadini interessati alle finalità dell'Associazione anche se non godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea deliberante è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria è convocata mediante affissione dell'Ordine del Giorno, almeno 15 gg. prima nell'albo esistente presso la sede sociale; tale affissione è sempre condizione necessaria e sufficiente per la regolarità della convocazione dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può decidere di procedere alla convocazione indirizzando l'avviso ai singoli soci mediante qualsiasi mezzo che dia prova della comunicazione e così, ad esempio, mediante telex, telefax, posta ordinaria o elettronica.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano intervenuti o rappresentati la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida e delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo se non dopo 30

minuti dall'ora fissata per l'adunanza in prima convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di suo impedimento o assenza dal Vicepresidente. Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale, con il quale lo sottoscrive e ne cura la pubblicità.

Ogni socio ha diritto ad un voto: sono ammesse deleghe per iscritto agli associati con il massimo di cinque per ciascun delegato. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno.

L'Assemblea determina l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e delibera:

- sull'attività svolta nell'anno precedente;
- sul bilancio consuntivo annuale;
- sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti;
- sulle controversie tra i Soci e l'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione come della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

L'Assemblea elegge:

- il Consiglio Direttivo fissandone preventivamente il numero dei componenti, da un minimo di tre a un massimo di cinque. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo;
- i tre membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei conti lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro 40 giorni dalla data in cui la richiesta indirizzata al Presidente sia ricevuta dall'Associazione.

## **Art. 8 Il Consiglio Direttivo**

Il Primo Consiglio Direttivo è formato dai soci firmatari del presente atto.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri membri maggiori.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'incarico non è remunerato. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente almeno quattro volte l'anno. In assenza o impedimento del Presidente svolge le sue funzioni il Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle delibere è necessaria l'approvazione della metà più uno dei suoi membri presenti. In caso di parità l'indicazione del Presidente determina la maggioranza.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, si procederà a cooptazione di un sostituto scelto dal Consiglio Direttivo tra i soci: il sostituto decadrà dalle sue funzioni con il Consiglio che lo ha eletto. Nel caso di cessazione della maggioranza dei propri membri, il Consiglio decade e si rende necessaria l'elezione di un nuovo Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci.

Spetta al Consiglio Direttivo, in conformità alle decisioni ed alle linee programmatiche dell'Assemblea, provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e prendere ogni decisione in merito alle decisioni utili e necessarie per raggiungere le finalità statutarie.

Ad esso compete in particolare:

- A. attuare le delibere dell'Assemblea;
- B. promuovere iniziative relative agli scopi sociali;
- C. costituire commissioni consultive e comitati tecnici anche con la partecipazione di non soci;
- D. decidere l'ammissione e l'espulsione del socio;
- E. deliberare in merito alle relazioni e al bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- F. deliberare la misura del contributo associativo, il modo di pagamento e le tariffe di utilizzazione dei servizi;
- G. deliberare sull'accettazione di contributi straordinari, di beni mobili ed immobili;
- H. proporre all'Assemblea straordinaria le proposte di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni;
- I. Convocare le Assemblee dei soci stabilendone l'Ordine del Giorno;
- J. Dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati;
- K. Deliberare l'apertura di sedi secondarie per lo svolgimento dell'attività istituzionale in tutto il territorio nazionale.

Ogni Consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Revisori dei Conti, senza diritto di voto; i Revisori dei Conti debbono partecipare a quelle riunioni del Consiglio Direttivo in cui la loro presenza, sempre senza diritto di voto, sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

### **Art. 9 Il Presidente**

Il Presidente, che viene eletto tra i soci del Consiglio Direttivo dai suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti degli associati, che dei terzi e di qualsiasi Ente ed Autorità. Attua le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, impartendo le conseguenti direttive di governo dell'Associazione. Il Presidente ha la firma sociale e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli di competenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Con firma disgiunta da quella del Tesoriere il Presidente può aprire conti correnti presso qualsiasi Istituto di Credito, fare prelevamenti e versamenti, sottoscrivere assegni, rilasciare ricevute e quietanze, riscuotere e versare nelle casse sociali le quote associative.

### **Art.10 Il Segretario**

Il Segretario viene eletto tra i soci del Consiglio Direttivo dai suoi membri e dura in carica tre anni.

Egli tiene il Registro dei Soci e quelli delle Assemblee, redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. È suo compito quello di curare la pubblicità e la trasparenza all'interno dell'Associazione. Il Segretario può ricevere specifiche deleghe e particolari incarichi esecutivi da parte del Consiglio Direttivo.

### **Art. 11 Il Tesoriere**

Il Tesoriere viene eletto tra i soci del Consiglio Direttivo dai suoi membri e dura in carica tre anni.

Il Tesoriere tiene i registri delle entrate e delle uscite; con firma disgiunta da quella del Presidente può aprire conti correnti presso qualsiasi Istituto di Credito, fare prelevamenti e versamenti, sottoscrivere assegni, rilasciare ricevute e quietanze, riscuotere e versare nelle casse sociali le quote associative, eventualmente sollecitandone il pagamento. Nella sua opera può essere coadiuvato da persona di fiducia anche estranea all'Associazione: in tale caso deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà stabilire il compenso per il coadiutore anche professionista; ove nessun compenso sia deliberato, il Tesoriere sarà l'unico obbligato verso il coadiutore e sarà tenuto a rifondere l'Associazione per quanto dovesse essere tenuto a corrispondere al coadiutore.

Annualmente redige il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, corredandolo da una relazione esplicativa. Il bilancio consuntivo e preventivo viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei conti.

### **Art. 12 Il Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri e dura in carica tre anni e, in ogni caso, decade e dev'essere rieletto dall'Assemblea tutte le volte che decade o, comunque, debba essere rieletto. Nel caso si renda necessaria la sostituzione di uno dei suoi membri, vi provvede il Consiglio Direttivo: il sostituto decade con il Collegio di cui fa parte.

Il Collegio dei Revisori dei conti provvede all'esame dei bilanci e dei rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo e ne riferisce all'Assemblea, con il supporto di una breve relazione illustrativa.

I Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee e la loro carica è incompatibile con quella di Consigliere. La carica di Revisore ha durata pari a quella dei Consiglieri. La rieleggibilità è possibile consecutivamente per tre volte.

### **Art. 10 Patrimonio e rendiconto**

A. Il patrimonio sociale è formato:

- dal patrimonio iniziale di cui l'Associazione è dotata dai soci fondatori;
- dalle quote ordinarie e straordinarie dei soci, come determinate dal Consiglio Direttivo che dovrà stabilire le quote relative a ciascuna categoria di socio prevista dall'art. 4 del presente statuto;
- dai contributi degli associati, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi, dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- dalle erogazioni liberali da chiunque provengano;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura agricola, artigianale e commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione e di utilità sociali;
- beni mobili ed immobili e valori che divengono proprietà della società.

Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento di cui al successivo punto del presente articolo dello Statuto, gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

B. Il Tesoriere, entro il 31 novembre di ciascun anno, predisporre un bilancio preventivo dell'Associazione per l'anno solare successivo e, entro il 31 gennaio di ciascun anno, predisporre un bilancio consuntivo dell'Associazione contenente il rendiconto economico-finanziario relativo all'anno solare precedente.

La bozza dei bilanci predisposti dal Tesoriere dev'essere approvata dal Consiglio Direttivo che può apportarvi qualsiasi modifica.

Le bozze dei bilanci approvati dal Consiglio Direttivo debbono essere trasmesse al Collegio dei Revisori dei conti, che debbono predisporre una relazione contenente le valutazioni e i giudizi dell'organo di controllo contabile dell'Associazione.

I bilanci debbono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione, mettendo a disposizione dei singoli soci copia della bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo e copia della relativa relazione del Collegio dei Revisori dei conti almeno 10 giorni prima di quello dell'adunanza. Entro il 30 marzo di ciascun anno dev'essere sottoposto all'Assemblea il bilancio preventivo dell'anno in corso al momento dell'adunanza ed entro il 30 giugno di ciascun anno dev'essere sottoposto all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'anno anteriore

Il bilancio deve comprendere lo stato patrimoniale ed il conto gestione. Dallo stato patrimoniale deve risultare il patrimonio dell'Associazione, il conto di gestione comprende tutte le entrate e le spese dell'Associazione e normalmente deve chiudere in pareggio.

L'eventuale avanzo di gestione va accantonato in un apposito fondo che potrà essere reinvestito solo nelle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse, l'eventuale perdita viene rinviata all'esercizio successivo o coperta secondo le decisioni dell'Assemblea.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 11 Scioglimento dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31-12-2087. L'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta a maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  degli associati. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea delibererà sulla destinazione dell'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione. Tale patrimonio dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 12 Regolamento**

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che verrà affisso nella sede sociale.

#### **Art. 13 Disposizioni Finali**

La vita dell'Associazione è retta dal presente statuto che si ha per accettato da tutti i soci fin dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea o dalla domanda di ammissione.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia, in particolare a quelle contenute nel Codice Civile.



# Amici del Villaggio Verde

Località San Germano - 28010 Cavallirio (NO) Part. IVA: 01251850036

Tel ì Fax 0163 80447

[info@villaggioverde.org](mailto:info@villaggioverde.org)

[www.villaggioverde.org](http://www.villaggioverde.org)

## **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

Riconosciuta dal Ministero del Lavoro  
ai sensi della legge n.383 del 2000

**Socio n° 13 del Coordinamento Nazionale delle  
Associazioni e Comunità di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale**

Reg. Nazionale A.P.S. n° 18 Reg. Regionale (Piemonte- NO) n. 8 - Reg. CO.N.A.C.R.E.I.S. n° 37

L'Associazione non persegue fini di lucro e si sostiene prevalentemente grazie al lavoro volontario ed alle quote e contributi dei soci; inoltre, può ricevere erogazioni liberali deducibili dal reddito di impresa e lasciti testamentari.

Per versamenti: C/c postale 12361283 IBAN: IT78Q076011010002361283